

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive. Grazie Presidente.

Con riferimento all'interrogazione, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha fornito questi elementi.

Ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel mese corrente si è conclusa la prima fase dell'assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta anno 2024, prevista dall'art. 34, comma 5, distinta in:

assegnazione per trasferimento (nella stessa Regione o da altra Regione);

assegnazione per graduatoria regionale;

assegnazione per medici che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo il termine di presentazione per l'inserimento in graduatoria regionale.

La presa d'atto delle assegnazioni, con il dettaglio degli incarichi assegnati, è stata pubblicata con Decreto Dirigenziale n. 41 del 18/09/2024.

La fase successiva della procedura di assegnazione contempla due ulteriori passaggi, previsti, rispettivamente, dall'art. 34 commi 17 e 18. Nello specifico, il comma 17 prevede due ulteriori graduatorie, una riservata ai medici inseriti nelle graduatorie regionali di tutte le Regioni italiane e una per i medici in possesso di diploma ma non ancora in graduatoria regionale. A valle delle procedure di cui al comma 17, qualora dovessero ancora residuare incarichi vacanti, si attiverà la procedura di cui al comma 18, ossia quella riservata ai medici che stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione che pubblica il bando.

Con riferimento alla possibilità di deroga al divieto per tale categoria professionale di aprire studi al di fuori del proprio ambito territoriale di appartenenza, è stato chiarito che si tratta di materia che rientra nell'ambito delle competenze del legislatore nazionale, non potendo la Regione stabilire la possibilità per i medici di esercitare l'attività di assistenza primaria a Ciclo di Scelta al di fuori dell'ambito territoriale di assegnazione, che rappresenta il modello organizzativo dell'assistenza primaria, così come regolamentato dall'Accordo Collettivo Nazionale.

Parimenti è stato comunicato che non risulta possibile il riconoscimento di zone disagiate per gli ambiti carenti, in quanto ai sensi dell'ACN ogni ambito è definito carente fino ad assegnazione del medico, o comunque, fino a che non viene garantita l'assistenza (ad esempio, l'Accordo prevede la possibilità di incarichi provvisori).

Infine è stato specificato che, ad oggi, non è possibile affermare che vi sia una carenza dei medici di Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta né quantomeno effettuare una quantificazione, in quanto la procedura per l'assegnazione degli incarichi è ancora in itinere e la platea di medici ancora ampia.

Dunque è stato precisato che non sussistono le condizioni per dare seguito a quanto richiesto dal Consigliere interrogante in quanto qualsiasi deroga alla normativa vigente che possa comportare un vantaggio per i medici già inseriti negli elenchi aziendali andrebbe a determinare uno svantaggio per tutti i medici che, legittimamente, aspirano a un incarico di Assistenza Primaria a Ciclo di Scelta. Sarebbe un atto illegittimo.